



TRIBUNALE DI MONZA
Il Presidente – Coordinamento UFFICIO GIUDICE DI PACE

Prot. *M73/20*

Monza, 28 aprile 2020

OGGETTO: Disposizioni organizzative Ufficio del Giudice di Pace per il periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020 in attuazione art.83 D.L. 17.3.2020 n.18 come integrato da art.36 D.L. 8.4.2020 n.23

Ad integrazione dei provvedimenti organizzativi già emessi per l’Ufficio del Giudice di Pace di Monza;

Visto il disposto di cui all’art.36 D.L. 23/20, che, prorogando i termini di cui ai commi 1 e 2 dell’art.83 D.L. n.18/20, ha esteso sino al 11.5.2020 la previsione di rinvio d’ufficio delle udienze già fissate, con sospensione dal 9.3.20 al 11.5.20 dei termini per il compimento di qualsiasi atto inerente procedimenti civili e penali, sottraendo a tale disciplina le materie urgenti espressamente elencate al comma 3 (sub *a* per il settore civile e sub *b* e *c* per il settore penale);

Richiamato il disposto di cui al comma 6 del cit. art.83, che, per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, rimette al capo dell’ufficio di adottare, per il periodo dal 12 maggio al 30 giugno, “le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”.

Visto il disposto di cui al comma 7 del medesimo art.83 che per assicurare le finalità indicate dal comma 6, elenca le misure che i capi degli uffici giudiziari possono adottare;

Ritenuto che, nonostante le peculiarità dell’Ufficio in parola, ove entro certi limiti di valore (€ 1.100,00) non è necessaria la difesa tecnica e dove non è ancora operativo il processo civile telematico, si possano comunque adottare, in via transitoria, misure che al contempo possano evitare assembramenti e contenere la misura dell’arretrato che si sta creando per la prolungata sospensione dell’attività di circa due mesi, tenendo conto che nell’ufficio vengono iscritte mediamente 200 cause, tra contenzioso ordinario e opposizioni a sanzioni amministrative, e 450 procedimenti monitori;

Ritenuto in particolare che la considerevole entità delle procedure monitorie, che rappresentano efficace e sollecita risposta giudiziaria per l’utenza del territorio, deponga per l’opportuna ripresa della loro ricezione ed evasione, purchè, fermo restando il consolidato sistema della preiscrizione via web, si proceda - in luogo della consegna allo sportello - alla trasmissione per raccomandata a.r./posta assicurata di originale ricorso, nota iscrizione a ruolo e relativi diritti, unitamente a fascicolo di parte e documenti, il che consentirà una ripresa del servizio evitando assembramenti e contatti ravvicinati;



Considerato altresì che tutti i gdp sono provvisti di computer portatile e, avendo ricevuto da DGSIA l'account e il link della stanza virtuale, si sono dichiarati disponibili, ove possibile, a celebrare le udienze da remoto di cui meglio si dirà in seguito;

Considerato che in ragione dell'emergenza, in particolare per il settore civile, si può autorizzare il deposito degli atti processuali via Pec, sicché, nell'impossibilità di avvalersi del processo civile telematico, i giudici potranno accedere alla c.d. "trattazione scritta" ricorrendo al sistema delle comunicazioni tramite posta elettronica certificata, tanto più che nel settore civile, in virtù di decreto ministeriale del 2.03.2020, pubblicato nella G.U. del 16.03.2020 "*le comunicazioni e le notificazioni di cancelleria nel settore civile sono effettuate esclusivamente per via telematica*";

Ritenuto quindi, **quanto al settore civile**, cui sono assegnati nove GdP che tengono tabellarmente due udienze settimanali ciascuno, con afflusso ordinario da lunedì a giovedì di quattro/cinque giudici e relative parti e difensori in uno spazio pur ampio per singola stanza ma angusto quanto a corridoi e spazi comuni, possa prevedersi che i giudici celebrino "in presenza" una sola udienza a settimana, così riducendo a due il numero dei giudici che, posizionati nei lati opposti dello stabile, avranno a disposizione spazi di attesa in corridoio più che sufficienti;

Ritenuto che a tal fine ciascun giudice dovrà ricalendarizzare le udienze già fissate, distinguendo tra cause che si possono trattare in sola forma scritta (udienze fissate per p.c. o ex art.320 comma 3 c.p.c. ove sia prevista la partecipazione dei soli difensori), cause in cui si può procedere con l'udienza da remoto (udienze di discussione per OSA se le parti sono costituite tramite avvocati, udienze ATP e conferimento incarico CTU), e cause per le quali si deve necessariamente celebrare udienza "in presenza", ossia le prime udienze (ove il giudice deve sempre tentare la conciliazione) sia per le cause ordinarie, sia per le OSA, da distanziare temporalmente di almeno trenta minuti e dando priorità alla trattazione delle cause di più risalente iscrizione, procedendo al rinvio, dal 30.6 in avanti, delle cause di più recente iscrizione per le quali il ruolo d'udienza non consente la celebrazione;

Dato atto che, quanto alle modalità di gestione della trattazione scritta e dell'udienza da remoto, si intendono richiamate, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Protocollo sottoscritto tra Tribunale e Ordine degli Avvocati di Monza, con l'avvertenza che, ove nel Protocollo si fa riferimento alla comunicazione "tramite PCT," per l'ufficio del giudice di pace deve intendersi "tramite posta elettronica certificata".

Ritenuto che, **quanto al settore penale**, la cui sede dispone di ampi spazi e di due aule per tre giudici, consentendo di escluderne la copresenza (tengono udienza ciascuno rispettivamente martedì, mercoledì e giovedì, e ruotano alternativamente sul primo, secondo e terzo lunedì e venerdì del mese), i giudici possano tenere udienza nelle date già fissate ma celebrando meno processi, e quindi previa ricalendarizzazione che dia priorità alle cause con prescrizione prossima o comunque più risalenti, ove l'istruttoria è conclusa o paia di agevole definizione, rinviando dal 1.7 in avanti le restanti cause, tenendo conto di un tempo adeguato alla programmata attività, e comunque mai inferiore a trenta minuti di distanza tra i processi, proseguendo all'occorrenza l'attività d'udienza anche al pomeriggio, non oltre le 16,45, compatibilmente con gli orari degli assistenti.

Dato atto che la favorevole opportunità logistica della sede di via Casati consente peraltro di celebrare lo stesso numero di udienze mensili ai giudici sia civili che penalisti, i quali ultimi, diversamente, sarebbero stati penalizzati dall'impossibilità per il settore penale di celebrare udienze con trattazione scritta o da remoto (in assenza di udienze con detenuti);

Ritenuto possano altresì tornare a riceversi le richieste di archiviazione provenienti dalla Procura, fino ad ora sospese, al fine di cominciare a smaltire l'arretrato accumulatosi.

Ritenuto infine di dovere, coerentemente, integrare il presidio della sede di via Borgazzi portando da tre a cinque il numero degli addetti (su organico di 10) e disporre la riapertura della sede di via Casati con autonomo presidio composto da tre addetti (su organico di 6), all'uopo

predisponendo turnazione interna che preveda l’alternarsi del personale tra lavoro agile e presenza in ufficio, implementazione che si stima compatibile con la situazione sanitaria di graduale progressiva remissione epidemiologica e di auspicato protrarsi non oltre il 3.5.20 dei limiti posti allo spostamento delle persone (DPCM 10.4.20), ancorchè la doverosa persistente attenzione a misure di contenimento del contagio imponga l’assoluto rispetto di distanziamento tra persone, nei termini sopra previsti e argomentati;

Sentita l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione Lombardia:

Sentiti la Procuratrice f.f., e il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Monza;

Sentito il magistrato ausiliario nel Coordinamento G.d.P. dott.ssa Chiuri, e procedendo di concerto con la stessa, che a sua volta ha interloquito in videoconferenza con i giudici di pace in data 9 aprile e in data 17 aprile;

il Presidente,

**nella sua funzione di coordinamento dell’Ufficio del Giudice di Pace,
così dispone per il periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020.**

Rimette ai giudici di pace di ricalendarizzare le udienze già fissate nel periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020, nei termini che seguono:

Quanto al settore civile saranno distinte quattro ipotesi:

- 1) Cause ordinarie fissate per p.c. o per 320 c.p.c. per le quali, ove possibile (ovvero se entrambe le parti hanno un difensore) fissano la trattazione scritta, con decreto che la cancelleria trasmetterà, con congruo preavviso, via PEC ai difensori, i quali via PEC trasmetteranno in cancelleria entro il termine fissato dal giudice le loro istanze e conclusioni; il provvedimento del Giudice di Pace sarà depositato in Cancelleria e, scannerizzato, sarà comunicato via pec dalla Cancelleria ai difensori; si richiamano, in quanto compatibili, le modalità meglio specificate nel Protocollo intervenuto fra Tribunale e Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
- 2) Cause OSA fissate per discussione e lettura del dispositivo, udienze di ATP e per conferimento incarico al CTU, per le quali, ove possibile (ovvero se entrambe le parti hanno un difensore) fisseranno udienza da remoto, con decreto che sarà comunicato, con congruo preavviso, via PEC dalla cancelleria ai difensori, adottandosi per quanto compatibili, le modalità indicate nel Protocollo intervenuto tra Tribunale e Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Monza, intendendosi la prevista trasmissione via PCT quale trasmissione via PEC.

Ciascuna parte avrà cura di comunicare via pec l’indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria nonché un recapito telefonico ove potrà essere agevolmente rintracciata nel caso in cui dovessero insorgere problemi con il collegamento.

- 3) Cause in cui, trattandosi di prima udienza o udienza nella quale la parte non ha difesa tecnica, l’udienza deve essere celebrata in sede, dando priorità alle cause di più risalente iscrizione a ruolo e curando di distanziare almeno di trenta minuti le singole cause.
- 4) Udienze per la escusione di testi e cause di più recente iscrizione che per limiti di orari a fronte del ruolo d’udienza non possano essere trattate nei termini sub 3, e che possono essere rinviate a dopo il 30.6, venendo calendarizzate nei mesi successivi con rinvii anche temporalmente differenziati in relazione al ruolo di ciascun giudice e in ragione degli interessi tutelati in ciascun procedimento.

Dal 12 maggio al 30 giugno ogni giudice potrà di massima celebrare una sola udienza a settimana “di presenza” e quindi:

lunedì: dott.ri Colombi, Maltempi ed Epifani

martedì: dott.ri Ambrosini e Bovolenta

mercoledì: dott.ri Bungaro e Ravenna

giovedì: dott.ri Facinelli e Libutti.

Nella stessa udienza i giudici assicurano la trattazione dei procedimenti in materia di convalida espulsioni e dei procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, anche in relazione alla casistica di cui all'art.83 comma 3 DL n.18/20, e fisserranno ogni processo in orario distanziato di almeno trenta minuti, con possibilità di proseguire nel pomeriggio, entro le ore 16,45, compatibilmente con gli orari del personale di Cancelleria.

Nella stessa giornata ciascun giudice depositerà i provvedimenti adottati e ritirerà i fascicoli necessari per l'emissione dei decreti ingiuntivi e per lo svolgimento dell'udienza da remoto o con trattazione scritta, in modo che l'accesso all'ufficio da parte del giudice avvenga una sola volta a settimana.

Quanto al settore penale, nel ricalendarizzare le udienze i giudici avranno cura di distanziare i processi in orario adeguato agli incombenti previsti, destinando un lasso di tempo comunque mai inferiore a trenta minuti per ogni processo, anche per le prime udienze.

Dovrà essere data priorità:

- 1) Ai processi ove è prossima la prescrizione,
- 2) Ai processi ove l'istruttoria è già conclusa,
- 3) Ai processi più risalenti,
- 4) Ai processi con istruttoria non complessa (massimo 2 testi).

I processi che non rientrino nelle priorità di cui sopra, e che si preveda non potranno essere tenuti per limiti di orario, saranno rinviati a data successiva al 2 luglio, dandosi atto che dal 3 al 31.7 la Procura, stante l'emergenza sanitaria in atto, non ha ancora avviato alla notifica a imputati e persone offese la citazione per le udienze già fissate, che potranno dunque essere ricalendarizzate senza ulteriori avvisi, con semplice comunicazione alla Procura. I rinvii potranno essere fissati in date anche temporalmente differenziati in relazione al ruolo di ciascun giudice e in ragione degli interessi tutelati in ciascun procedimento.

Le udienze saranno tenute secondo la vigente tabella, e precisamente:

lunedì: dott.ri Bellantoni (1° lun. del mese), Cipriani (2° lun.), Pedrazzini (3° lun.)

martedì: dott. Bellantoni

mercoledì: dott.ssa Pedrazzini

giovedì: dott. Cipriani

venerdì: Bellantoni (1° ven. del mese), Cipriani (2° ven.), Pedrazzini (3° ven.)

Le udienze penali ordinarie saranno tenute a porte chiuse per evitare di "nuocere alla pubblica igiene" ex art. 472 comma 3 c.p.p.. Quanto ai testimoni chiamati a deporre, si tratterà in aula il teste che deve deporre e l'ulteriore testimone sarà accompagnato nell'altra aula di udienza che sarà vuota.

In entrambi i settori, civile e penale, sarà assicurato un rigoroso rispetto degli orari di chiamata delle cause, e i giudici devono considerare come prioritarie nella disciplina di udienza l'esigenza di tutela della salute; per questa ragione difensori e parti potranno accedere solo cinque minuti prima dell'orario fissato.

In entrambi i settori, attesa l'emergenza del momento, che impone l'operatività di presidi di cancelleria, i provvedimenti di rinvio/ricalendarizzazione saranno emessi fuori udienza dai

singoli giudici, e saranno comunicati dalla cancelleria con le modalità consentite in tempistica rispettosa della data di rinvio e dei termini di legge, venendo anticipati alle Segreterie dell'Ordine degli Avvocati di Monza e della Camera Penale che collaboreranno nella diffusione al Foro tramite il proprio sito.

Per il settore penale verrà effettuata comunicazione preventiva anche alla Procura (indirizzo daniela.brioschi@giustizia.it) del provvedimento di rinvio, al fine della controcitazione e ricitazione dei testi per l'udienza rinviata, secondo le modalità già specificate con provvedimento 5.3.20 prot.657/20.

Per gli **Uffici di cancelleria (Civile e Penale)**, è consentito il deposito dei seguenti atti, con le modalità indicate:

1. richieste di convalida dell'ordine di espulsione (via Pec)
2. istanze/ricorsi presentati con carattere d'urgenza (via Pec);
3. istanze di sospensione/revoca del provvedimento di sospensione della patente di guida (per raccomandata a.r./posta assicurata, unitamente a nota di iscrizione a ruolo, contributo unificato e documenti);
4. istanze di sospensione/revoca del fermo/sequestro del veicolo disposto dall'autorità amministrativa (per raccomandata a.r./posta assicurata, unitamente a nota di iscrizione a ruolo, contributo unificato e documenti);
5. istanze/ricorsi volti alla liquidazione di compensi a professionisti per attività lavorativa prestata (via Pec);
6. atti di citazione con nota di iscrizione a ruolo (per raccomandata a.r./posta assicurata, unitamente a contributo unificato e fascicolo di parte con documenti);
7. memorie difensive, memorie conclusive e relazioni CTU (via Pec)
8. provvedimenti/sentenze emesse dai Giudici di Pace anche in procedimenti non a carattere d'urgenza (mediante deposito in cancelleria);
9. ricorsi per decreti ingiuntivi (per raccomandata a.r./posta assicurata, unitamente a nota di iscrizione a ruolo, contributo unificato e fascicolo di parte con documenti);
10. ricorsi ex art. 21 D.Lgs. 274/2000 (per raccomandata ar/posta assicurata unitamente a marca da bollo);
11. decreti di citazione a giudizio e richieste di archiviazione provenienti dalla Procura (mediante deposito in cancelleria);
12. richieste di copie semplici, conformi ed esecutive di sentenze e di verbali d'udienza (anche di natura penale) nonché di decreti ingiuntivi o di altri provvedimenti di natura penale (via Pec), prevedendosi che le cancellerie comunichino telefonicamente giorno e ora del ritiro, previa consegna dei diritti di cancelleria.

L'indirizzo PEC (posta elettronica certificata) da utilizzare sia per il settore civile, sia per quello penale, è: gdp.monza@giustiziacerit.it.

Con decorrenza 12 maggio 2020, si dispone la riapertura della sede di via Casati, con presidio di tre unità dal lunedì al venerdì, in orario 9-12, mentre il presidio di via Borgazzi sarà costituito da cinque unità da lunedì a venerdì, e 2 unità per il sabato, in orario 9-12, come da turnazione organizzata internamente.

In entrambe le sedi l'eventuale accesso allo sportello da parte di privati avverrà previa **prenotazione telefonica (per il settore civile di via Borgazzi n. 039/21699412-413-405-403;**

per il settore penale di via Casati n. 039/323165) o telematica (sia per il settore civile, sia per il settore penale gdp.monza@giustizia.it).

**Il Presidente del Tribunale
Dr.ssa Laura Cosentini**

Si comunichi a:

- Giudici di Pace in servizio presso Circondario Monza
- Personale Amministrativo GdP Monza
- Procura della Repubblica presso Tribunale Monza
- Consiglio Ordine Avvocati Monza, per la diffusione anche a Ordini di altri Fori

P.C. – Presidenza della Corte d’Appello di Milano

- Consiglio Giudiziario
- CSM- Commissione7[^]
- Prefettura Monza